

Criminalità, politica criminale e riforma del codice penale

Autor(en): **Mazzucchelli, Goran**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Kriminologisches Bulletin = Bulletin de criminologie**

Band (Jahr): **21 (1995)**

Heft 1

PDF erstellt am: **27.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1046893>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

CRIMINALITÀ, POLITICA CRIMINALE E RIFORMA DEL CODICE PENALE *

Goran MAZZUCHELLI **

Résumé

Le système des sanctions proposé par la Commission d'experts dans le cadre de la réforme de la partie générale du Code pénal suisse poursuit deux buts de politique criminelle: la limitation des effets nocifs provoqués par la prison, d'une part, et la recherche d'une réponse crédible aux aspirations punitives ainsi qu'aux souhaits d'augmentation de la sécurité publique exprimés par l'opinion publique, d'autre part. Le débat sur la sécurité publique concer justement ce dernier point. Selon l'auteur, le refus de l'avant-projet motivé par la demande de plus de sécurité, qui serait invoquée par les citoyens toujours plus menacés par l'augmentation (présumée) de la criminalité est injustifié. En effet, les innovations plus importantes concernent le bas de l'éventail des sanctions, donc les phénomènes de criminalité peu ou pas dangereux pour la sécurité publique. De plus l'idée, répandue surtout dans les milieux politiques et judiciaires, de pouvoir mieux combattre la criminalité avec une aggravation de la répression est illusoire et dangereuse. Un débat plus rationnel est des plus souhaitables.

(Réd.)

Zusammenfassung

Das von der Expertenkommission im Rahmen der Reform des allgemeinen Teils des schweizerischen Strafgesetzbuches vorgeschlagene Sanktionensystem verfolgt zwei kriminalpolitische Ziele: Einerseits will es die schädlichen Folgen der Freiheitsstrafe möglichst weitgehend begrenzen; andererseits versucht es, die gesellschaftlichen Erwartungen nach Strafe und Sicherheit glaubwürdig zu erfüllen. Die Debatte über die innere Sicherheit betrifft gerade diesen letzten Aspekt. Der Meinung des Verfassers nach sind die gegen den Vorentwurf erhobenen äusserst kritischen Stimmen, die sich auf den (vermeintlichen) Anstieg der Kriminalitätsraten und der Verbrechensfurcht stützen, unbegründet, schon deshalb, weil die wichtigsten Neuerungen den unteren Sanktionenbereich betreffen, d.h. Kriminalitätsphänomene, die die innere Sicherheit nicht gefährden. Darüber hinaus ist die vor allem in politischen und gerichtlichen Milieus verbreitete Vorstellung, dass eine wirksame Kriminalitätsbekämpfung eine Repressionsverschärfung erfordert, irreführend und gefährlich. Deshalb ist eine Versachlichung der Debatte wünschenswert.

1. INTRODUZIONE

Si è recentemente conclusa la procedura di consultazione dell'avamprogetto concernente la riforma della parte generale del nostro codice penale¹, elaborato dopo anni di intenso lavoro da una Commissione federale di esperti sulla base di un progetto preliminare del prof. Hans Schultz, pubblicato nel 1987². Siamo evidentemente ancora agli inizi di quello che verosimilmente sarà un lungo e tortuoso iter legislativo che, si spera, dovrebbe condurre ad un rinnovamento di una legge, il cui spirito risale ai lavori preparatori di Carl Stooss della fine del secolo scorso.

L'avamprogetto è composto essenzialmente da tre parti: le norme relative alle condizioni di punibilità, il sistema delle sanzioni e da ultimo la legge federale sulla giurisdizione penale minorile. Se, in questa sede, vogliamo rivolgere la nostra attenzione alle conseguenze (per il condannato) del reato, è essenzialmente per due motivi. Le innovazioni più significative e controverse riguardano senza dubbio proprio il settore delle sanzioni. Inoltre l'interesse per la problematica della reazione istituzionale al fenomeno della criminalità non è circoscritto agli addetti ai lavori. Si tratta piuttosto di un tema tradizionalmente di *interesse pubblico* che non può lasciare indifferenti: la criminalità è per contenuti e per frequenza un fenomeno sociale inquietante, ripulsivo; la sanzione rappresenta *uno* strumento di prevenzione della criminalità, sicuramente né l'unico né il più efficace, ma *simbolicamente* il più incisivo. Una politica criminale (= politica di «controllo» sulla criminalità mediante il diritto penale) credibile deve quindi tener conto, rispetto ad altre politiche in misura ancora maggiore, delle percezioni emotive e a volte irrazionali che l'opinione pubblica ha sia del crimine che delle reazioni formali ad esso.

Data la complessità della materia e le molte novità proposte dagli esperti, ci sembra opportuno esporre brevemente i recenti sviluppi della politica criminale e della criminologia, onde meglio inquadrare le novità del progetto di legge e le reazioni critiche da esso suscitate soprattutto negli ambienti giudiziari.

2. SVILUPPI RECENTI DELLA POLITICA CRIMINALE

Come già accennato il diritto penale rappresenta uno *strumento di difesa sociale* che mira a mantenere e a rafforzare valori morali comuni. Vi sono naturalmente altri sistemi di controllo (per es. la scuola, l'assistenza sociale, le associazioni private, ecc.) e altri sistemi normativi (morale, diritto privato, ecc.)

che si propongono di orientare i comportamenti dei consociati e di creare così le condizioni sociali per una convivenza pacifica³. Tra tutti i veicoli di socializzazione il diritto penale è senza dubbio il più drastico. In quanto tale si ricorre ad esso solo in via sussidiaria (principio dell'*ultima ratio*). Inoltre, nel caso di un suo impiego, si deve scegliere, a parità di efficacia preventiva, la pena più lieve (principio della *proporzionalità*). La condanna ad una sanzione più grave rispetto ad un'altra può quindi essere giustificata unicamente da un suo migliore effetto preventivo.

La negazione di questi principi fondamentali ridurrebbe la pena a un atto di espiazione della colpa, a pura repressione fine a se stessa, che, al di là di qualsiasi considerazione di solidarietà e umanità per chi la subisce, potrebbe essere controproducente per l'intera società (una pena eccessivamente dura può ad esempio incentivare comportamenti recidivi). Il diritto penale non sarebbe più in questo caso uno strumento di difesa, ma unicamente un'espressione irrazionale di ritorsione nei confronti del delinquente⁴.

Il diritto penale rivendica quindi una *funzione preventiva* nei confronti dell'attività deviante. Tra i diversi effetti preventivi si distingue tra quelli che perseguono fini positivi oppure negativi e tra quelli che si rivolgono alla collettività o a chi subisce la pena⁵.

	Prevenzione generale	Prevenzione speciale
positiva	conferma della validità di aspettative normative/ rafforzamento della coscienza giuridico-morale	risocializzazione del condannato
negativa	dissuasione nei confronti di delinquenti potenziali	dissuasione e/o neutralizzazione del condannato

L'efficacia profilattica della pena va comunque relativizzata. Soprattutto i presunti effetti positivi, risocializzanti vengono in realtà vanificati dall'*essenza fondamentalmente repressiva e stigmatizzante* della sanzione, in particolare di quella privativa di libertà⁶. Ciò spiega l'attuale scetticismo generale nei

confronti della pena detentiva quale strumento unico e rigido di prevenzione e al contempo l'orientamento della politica penale verso dei *sistemi differenziati*, dove la pena detentiva viene circoscritta alla criminalità media, grave e/o dei recidivi, per la quale le aspettative sociali di repressione non possono essere altrimenti soddisfatte, mentre per quanto riguarda la criminalità di modesta entità, alla dannosa⁷ quanto costosa prigione viene affiancato un ampio e flessibile sistema di pene alternative (per es. pena pecuniaria commisurata al reddito, lavoro di utilità pubblica, ritiro del permesso di guida) meno nocive⁸.

La prevenzione non rappresenta tuttavia l'unico principio ispiratore del diritto penale: sull'altro piatto della bilancia è infatti posto il *garantismo*. Qualsiasi politica penale deve fare i conti con un dilemma di fondo: un rafforzamento della difesa sociale (=sicurezza) comporta necessariamente un'erosione delle garanzie dello stato di diritto (=libertà), e viceversa⁹. È comunque evidente che una società che si definisce *liberale* e che si richiama ai *diritti dell'uomo* non può sacrificare interamente le garanzie dello stato di diritto sull'altare di una *tecnologia sociale*, che non offre oltretutto nessuna garanzia di sostanziale efficacia.

Alla base di ogni opzione nel campo della politica criminale vi è quindi una ponderazione tra le esigenze (entrambe legittime ma tra loro conflittuali) di sicurezza e libertà. Pensiamo che la ricerca di un compromesso debba muovere da due considerazioni:

1) Lo scetticismo a proposito dell'idoneità del diritto penale come strumento di lotta contro la criminalità viene confermato dai risultati della ricerca empirica (=criminologia). In particolare non è mai stata dimostrata empiricamente una migliore efficacia preventiva – né generale¹⁰ né speciale¹¹ – di sanzioni più severe rispetto ad altre più lievi.

2) D'altro canto non è ipotizzabile una rinuncia al diritto penale. Di fronte alla devianza criminale l'opinione pubblica invoca ovviamente una reazione formale chiara da parte dello stato e, per quanto questo bisogno d'intervento possa apparire irrazionale, esso è un dato empiricamente constatabile con cui si deve inevitabilmente fare i conti¹². Il diritto penale ha la funzione di *canalizzare in una procedura legale* diffusi desideri di vendetta contro il reo, sottraendolo all'autogiustizia o alla giustizia-linciaggio e rompendo così una spirale di violenza altrimenti destabilizzante per una convivenza sociale pacifica¹³.

La conseguenza a livello legislativo di questa impostazione criminologica è

chiara: laddove non sussistono preminenti esigenze di sicurezza, quindi nella grande maggioranza dei casi, l'intensità e l'irrogazione stessa di una sanzione formale devono essere ridimensionati fino all'ipotetica soglia di tolleranza fissata dall'opinione pubblica¹⁴.

3. LINEAMENTI DEL SISTEMA DELLE SANZIONI SECONDO L'AVAMPROGETTO

Prendendo le mosse dal contesto criminalpolitico testé esposto, l'avamprogetto cerca di realizzare due postulati fondamentali. Contro i reati gravi, che provocano spesso nell'opinione pubblica incontrollate reazioni emotive, prevede adeguate possibilità d'intervento, migliorando la situazione attuale. La criminalità grave tuttavia costituisce statisticamente solo una piccola parte dell'attività delinquenziale totale. Un sistema moderno di sanzioni deve dunque essere orientato soprattutto verso fenomeni di delinquenza abituale, con i quali la giustizia penale ha quotidianamente a che fare. Nell'ambito dei reati di modesta rispettivamente media entità è pertanto previsto un ventaglio di sanzioni, che dovrebbe permettere una reazione maggiormente differenziata al reato, e nella quale la pena detentiva (fino ad oggi strumento d'azione per eccellenza della prassi giudiziaria¹⁵) viene relegata a pena sussidiaria.

Perché, ci si chiederà, questa clemenza nei confronti di chi non rispetta la legge? Si tratta forse, come denunciato in molte prese di posizione durante la procedura di consultazione, di un atteggiamento eccessivamente «*täterfreundlich*», in urto con le legittime preoccupazioni dei cittadini per la propria sicurezza¹⁶?

Al contrario. L'avamprogetto si propone, nei casi dove non sussistono dei seri motivi per neutralizzare la pericolosità del reo attraverso una tradizionale incarcerazione custodiale, di *contenere gli effetti controproducenti della pena*¹⁷ e magari di creare le condizioni per un'influenza positiva sul condannato (agevolandone il reinserimento sociale). Non si tratta quindi di un atto d'indulgenza nei confronti del delinquente, né di una sua vittimizzazione¹⁸, ma piuttosto del miglior contributo che la riforma del codice penale possa dare al miglioramento della sicurezza interna¹⁹.

Vediamo ora, concretamente, quali sono le *novità* proposte dalla commissione peritale (per motivi di spazio dovremo limitarci ad alcuni brevi cenni²⁰):

Motivi di impunità: a certe condizioni si deve poter rinunciare al provvedimento e alla punizione, al fine di contribuire a sgravare le autorità inquirenti e giudiziarie da numerose pratiche per le quali non esiste (più) un interesse pubblico al perseguimento penale. La possibilità di abbandono del procedimento è naturalmente circoscritta ai reati di modesta gravità. Motivi di impunità sono i cosiddetti «casi bagattella» (art.54), dove il torto o la colpa sono di lieve entità, e i casi in cui il reo ha risarcito il danno provocato (art.55 e 56)²¹.

Sostituzione delle pene privative di libertà di breve durata (da scontare) con nuove sanzioni: le pene detentive fino a 6 mesi senza il beneficio della condizionale verranno di regola sostituite da sanzioni meno nocive per il condannato, ma altrettanto efficaci dal punto di vista generalpreventivo. Entrano in linea di conto:

- in primo luogo la pena pecuniaria stabilita in aliquote giornaliere commisurate alla capacità finanziaria del condannato²²;
- la prestazione, col consenso del condannato, di un lavoro di utilità pubblica (per es. assistenza ad invalidi ed anziani, rimozione dei danni causati da catastrofi naturali, manutenzione di sentieri, ecc.) da svolgere durante il tempo libero (art.32 ss.)²³;
- il divieto di circolare con veicoli sulla pubblica via fino a 5 anni, concepito per i reati in materia di circolazione stradale (art.45 ss.)²⁴;
- la pena detentiva inferiore ai sei mesi può essere di regola irrogata solo in sostituzione della pena pecuniaria rimasta impagata per colpa del condannato, nonché di un lavoro di utilità pubblica non prestato (art.41).

La condanna condizionale: questo istituto è stato concepito per sostituire le attuali pene detentive inferiori ai 6 mesi che vengono irrogate col beneficio della condizionale²⁵.

La problematica della condizionale parziale («sursis partiel»): la condizionale parziale permette al giudice di scindere la pena irrogata in due parti: una viene scontata, l'altra sospesa con la condizionale. Questo istituto rappresenta un nodo cruciale nella discussione sul ruolo della pena detentiva di breve durata nel sistema delle sanzioni²⁶. Vi sono infatti due diverse concezioni di questo istituto che rispecchiano altrettante posizioni sulla funzione della pena detentiva di breve durata:

- A livello internazionale (in particolare in Olanda e nei paesi scandinavi) è riscontrabile un ritorno alla ribalta della pena privativa di libertà di breve durata, non già a scapito di pene ambulatorie, ma in sostituzione di pene detentive lunghe. Nel contesto di questa strategia, che mira quindi ad una *riduzione*

quantitativa del periodo di detenzione, il «sursis partiel» costituirebbe un'alternativa all'esecuzione completa di pene detentive lunghe²⁷. Risulterebbe viceversa estranea a questa strategia criminalpolitica un'eventuale estensione di questo istituto alle pene detentive inferiori ai 18 mesi, per le quali, in caso di prognosi positiva sul comportamento futuro del reo, è prevista la sospensione intera della pena.

– Alla base della seconda variante vi è al contrario una *chiara predilezione per la pena detentiva di breve durata*, un'opzione dunque fondamentalmente repressiva fondata sul suo presunto effetto «short sharp shock» nei confronti del condannato²⁸ rispettivamente sull'efficacia intimidatorio-dissuasiva²⁹ verso la comunità. Secondo i fautori³⁰ di questo modello il «sursis partiel» rappresenterebbe un'alternativa alla sospensione completa della pena, evitando così che quest'ultima venga recepita dal condannato come una sorta di condono e che diffonda tra i delinquenti la mentalità dell'«Einmal-ist-keinmal». Il «sursis partiel» permetterebbe dunque di reagire a fenomeni di piccola criminalità e anche nei confronti di rei incensurati con una pena detentiva di breve durata, a scapito di sanzioni non privative della libertà³¹.

La Commissione peritale ha coerentemente scartato l'ipotesi di una condizionale parziale in concorrenza con la sospensione completa. Questo modello aprirebbe infatti ulteriori campi d'applicazione ad una sanzione, che l'avamprogetto al contrario vuole sostituire. Sulle riserve riguardo al modello «short sharp shock» come mezzo di lotta contro la piccola criminalità rimandiamo a quanto detto in precedenza. Anche l'argomento fatto valere dai sostenitori della condizionale parziale, secondo il quale la condizionale completa equivale agli occhi del reo ad un'assoluzione, è privo di fondamento: oltre alla sospensione condizionale il giudice può infatti pronunciare una pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1) o un divieto di circolare (art. 46), sanzioni che nell'ambito della criminalità di lieve entità incidono in modo sufficiente ed efficace³².

L'avamprogetto non introduce la condizionale parziale neppure nell'ambito delle pene detentive lunghe, limitandosi ad ampliare l'istituto della liberazione condizionale, che prevede di regola la scarcerazione in prova a partire dai 2/3, in casi eccezionali da 1/2 della pena (art. 86). Il «sursis partiel» resta comunque in quest'ambito materia di riflessione, soprattutto in prospettiva di una necessaria diminuzione della popolazione carceraria. Prevedendo molte resistenze all'estensione della condizionale (cfr. qui di seguito) è, a nostro avviso, ipotizzabile perlomeno una sua introduzione per le pene detentive che vanno dai 18 mesi ai 3 anni³³.

Per i reati di gravità media: estensione della condizionale. L'istituto della sospensione condizionale è un importante ed efficace strumento di prevenzione speciale positiva. Basti pensare che attualmente il 75% delle pene detentive inferiori ai 18 mesi vengono sospese con la condizionale, e che il 90% dei beneficiari supera con successo il periodo di prova (che dura dai 2 ai 5 anni)³⁴. Ciò significa, tradotto in cifre assolute, che ogni anno oltre 30 000 pene detentive non devono più essere eseguite, con un notevole sgravio finanziario per la comunità. Nel confronto internazionale l'attuale limite di 18 mesi risulta alquanto basso. Numerosi paesi hanno recentemente alzato il limite senza per questo registrare alcun aumento della criminalità³⁵. Per questo motivo l'avamprogetto propone di estendere il campo di applicazione della condizionale alle pene non superiori ai 3 anni, «se non v'è da presumere che il condannato commetterà nuovi crimini o delitti» (art. 42).

Per i reati gravi e i criminali pericolosi: pene lunghe ed internamento. Per i reati gravi non esistono attualmente alternative praticabili al carcere. L'utilità dalle pene detentive lunghe e dell'ergastolo è da una parte messa sempre più in discussione. D'altro canto, secondo la commissione peritale, una rinuncia a queste sanzioni potrebbe compromettere la credibilità del sistema penale³⁶.

- Il limite massimo delle pene previste dalla parte speciale e dal diritto penale accessorio non è cambiato. La durata massima della pena detentiva sarà ancora di 20 anni; laddove la legge lo prevede espressamente, sarà possibile la pena detentiva a vita (in pratica l'ergastolo non viene però quasi mai scontato, in quanto il detenuto dopo 15 anni di reclusione può essere liberato condizionalmente).
- in alcuni casi rarissimi il condannato, dopo aver scontato la pena ordinaria, continua a rappresentare una seria minaccia per la sicurezza pubblica. L'art.68 dell'avamprogetto permette di internare criminali altamente pericolosi (per es. psicopatici) per un periodo di tempo indeterminato, ancorché a condizioni restrittive (in particolare è previsto un riesame periodico dei motivi dell'internamento)³⁷. L'internamento a tempo indeterminato è possibile anche per i malati di mente, incapaci di intendere e di volere, pericolosi: in questi casi è previsto in un primo tempo, limitato a 5 anni, il trattamento ospedaliero (in un reparto di sicurezza). Se alla fine del trattamento, il pericolo rappresentato dal delinquente lo giustifica, si può ordinare l'internamento giusta l'art. 61 cpv.³⁸.

4. IL DIBATTITO SULLA SICUREZZA INTERNA

In questi ultimi due anni è salito prepotentemente alla ribalta politica, soprattutto nella Svizzera tedesca, il tema della sicurezza interna. Secondo il politologo Wolf Linder, come ogni tema politico, anche quello della sicurezza interna, o pubblica, nasce da una «mobilitazione di tendenze». In questo caso ci troviamo però di fronte ad una situazione particolare, forse mai riscontrata precedentemente almeno in queste dimensioni:

«Das Besondere an der bisherigen Politisierung sehe ich indessen am Umstand, dass der Begriff Innerer Sicherheit primär eine Mobilisierung *psychologischer* Tendenzen war. Politisch mobilisierend war gerade nicht die objektive Zunahme allgemeiner Kriminalität, sondern das zeugenmässig erbrachte Gefühl der Verunsicherung und Wehrlosigkeit bestimmter Personen und Gruppen, die von einigen besonderen Formen der Kriminalität vermehrt betroffen wurden. Dieses Gefühl nun wurde in den verschiedensten Formen *verallgemeinert* - von der vorsichtig-abwägenden Äusserung bis zum demagogisch aggressiven Wahlkampfslogan. Politische Mobilisierung kann auch *kontrafaktisch* – also gegen objektive Trends oder prüfbare Sachurteile erfolgen.»³⁹

È vero che in una certa misura la *percezione drammatizzante* della criminalità da parte della popolazione, anche se non corroborata dai fatti, è senza dubbio *funzionale* per il mantenimento della coesione sociale,

«indem die Dramatisierung dem von der Massenerscheinung ausgehenden Anreiz zur Nachahmung entgegenwirkt und die Orientierung an Massstäben rechtlich verordneter Konformität fördert»⁴⁰.

Un'eccessiva drammatizzazione è d'altro canto pericolosa: diffuse sensazioni di crescente insicurezza di fronte al fenomeno criminalità potrebbero fornire la legittimazione politica per un inasprimento *generale* della repressione penale⁴¹ fino a costituire un terreno particolarmente fertile per involuzioni totalitarie⁴².

Questa politicizzazione di realtà drammatiche, pensiamo alle scene aperte della droga, e di stati psicologici della popolazione ha coinciso inoltre con alcuni casi di assassinio e crimini particolarmente efferati a sfondo sessuale,

perpetrati oltretutto da detenuti in congedo, che hanno creato nell'opinione pubblica scalpore e avvillimento, non da ultimo a causa della loro spettacolarizzazione attraverso i mass media.

Da questo clima politico è stato travolto inevitabilmente anche l'avamprogetto, il quale, secondo numerose prese di posizione durante la procedura di consultazione, indebolirebbe l'apparato giudiziario nella sua lotta quotidiana per il mantenimento della sicurezza pubblica⁴³. Come abbiamo visto in precedenza si tratta però di una critica ingiustificata: le maggiori novità proposte dalla Commissione peritale riguardano infatti la parte bassa del ventaglio delle sanzioni. Nessuno può seriamente affermare che i fenomeni di criminalità interessati da queste modifiche rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Per quanto concerne la criminalità pericolosa l'avamprogetto non apporta molte modifiche al diritto vigente, migliorando al contrario le possibilità d'intervento attraverso le misure (art. 59-69).

Neppure la legge più severa potrà mai in ogni caso cancellare il fenomeno sociale della criminalità. Il sociologo tedesco Ulrich **Beck**⁴⁴ ci insegna che esiste una serie di pericoli indissolubilmente legati al processo di modernizzazione che stiamo vivendo e che nel suo complesso accettiamo. Tra questi pericoli figurano anche nuove forme di criminalità, con le quali dobbiamo imparare a convivere. L'uso politico del termine «sicurezza interna» è in questo contesto fuorviante, poiché lascia credere che una sicurezza pubblica potrebbe essere realmente prodotta, per esempio attraverso la creazione di nuove norme penali o un inasprimento del regime carcerario, o ancora dotando gli organi inquirenti di ulteriori competenze, creando così aspettative (politiche) destinate a rimanere deluse. In sostituzione del concetto di «sicurezza interna» **Linder** propone di conseguenza quello, dagli obiettivi più modesti ma nel contempo maggiormente pragmatici, di «Vermeidung und Begrenzung von Kriminalitätsrisiken»⁴⁵ che, tradotto nel linguaggio della criminologia, significa prevenzione penale e (soprattutto) sociale. La ricerca di soluzioni pragmatiche presuppone però il superamento della polarizzazione e dei toni eccessivamente emotivi che attualmente caratterizzano il dibattito politico su criminalità e riforma del codice penale, e il passaggio ad un *dialogo razionale* sui rischi esistenti, sulle possibilità d'intervento, e sulle loro conseguenze, aperto non solo a giuristi e criminologi, ma anche a gruppi sociali particolarmente esposti a nuove forme di criminalità (pensiamo ai delitti nell'ambito della circolazione stradale, alla violenza su bambini e donne, alle rapine nei chioschi, a fenomeni di microcriminalità giovanile, e così via).

«Auch in der Frage der Kriminalität könnte darum ein *Risikodialog* weiter helfen: Welche – neuen oder alten – Formen der Kriminalität haben welche Ursachen im Modernisierungsprozess, sind mit welchen neuen Risiken für welche Gruppe verbunden? Welche Chancen tun wir zu, wenn wir ein Risiko abdichten?»⁴⁶.

5. Prospettive

Per concludere: quale sarà il destino dell'avamprogetto della Commissione peritale? Leggendo le prese di posizione della procedura di consultazione si ha l'impressione che, al di là delle critiche negative di fondo di cui s'è detto precedentemente, esista concretamente il margine per trovare un consenso perlomeno su alcuni punti (vedi principio d'opportunità, riparazione del danno, sostituzione della pena detentiva di breve durata, estensione della condizionale, misure). Spetterà ora al Dipartimento federale di giustizia e polizia valutare se sarà opportuno insistere con la riforma totale oppure se accontentarsi di alcuni ritocchi indispensabili, o ancora se mettere il tutto nel cassetto in attesa di un cambiamento del clima politico. Personalmente crediamo che potrebbe prevalere la variante della riforma parziale⁴⁷, concernente la sistematica delle pene e delle misure nonché i motivi d'impunità, con l'esclusione in particolare delle norme relative alla punibilità, di quelle sulla commisurazione della pena e sull'esecuzione delle pene detentive. Resterebbe in questo caso il rammarico per aver perso l'occasione di rimettere a nuovo un codice, oggi sì ancora utilizzabile, ma in tutte le sue componenti *superato* sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale sia dall'evoluzione sociale.

Annotazione

* Ringrazio per i preziosi suggerimenti il prof. K.-L. Kunz e il collega lic. iur. R. Garré.

* * Goran Mazzucchelli, lic. iur., Assistente presso l'Istituto di diritto penale e criminologia, Università di Berna, Hochschulstrasse 4, 3012 Berna.

¹ Avamprogetti della commissione peritale concernenti la Parte generale e del Libro terzo del Codice penale nonché per una legge federale sul diritto penale dei minori, Dipartimento federale di giustizia e polizia, Berna 1993 (in seguito abbreviato con avamprogetto).

² Schultz (1987).

³ La criminologia divide la prevenzione sociale in tre livelli. La *prevenzione primaria* consiste nel creare le condizioni sociali che generalmente favoriscono comportamenti socialmente conformi (politica sociale in senso lato). Con *prevenzione secondaria* s'intende la repressione di comportamenti devianti attraverso un intervento formale. La *prevenzione terziaria* infine si riferisce a misure risocializzatrici, volte ad impedire che l'individuo, contro il quale in precedenza si è intervenuto formalmente, ricada nel delitto. Questa suddivisione ci mostra in modo assai chiaro come il contributo della prevenzione attraverso il diritto penale, che possiamo situare a livello secondario e (eventualmente) terziario, si limiti nel migliore dei casi ad una «flankierende Symptombekämpfung», che presuppone sempre una politica sociale efficace (Kunz 1994, p. 268 s.).

⁴ L'idea kantiana di retribuzione (*Tatvergeltung*) attraverso la pena mantiene comunque anche in un diritto penale preventivo una sua funzione ben precisa: nella determinazione dell'entità della pena il giudice è infatti vincolato dalla gravità oggettiva e dalle circostanze dell'atto. La pena *corrispondente alla colpevolezza* può, in presenza di motivi utilitaristico-preventivi, essere corretta unicamente verso il basso, mai a svantaggio del condannato. Cfr. Hassemer (1990), p. 327; in questo senso anche l'art. 49 dell'avamprogetto.

⁵ La tabella qui presentata è stata riprodotta, con alcune modifiche, da Kunz (1994), p. 269.

⁶ La pretesa stessa del diritto penale moderno di rieducare il reo rinchiudendolo in un carcere non è stata risparmiata (giustamente) da critiche: secondo il filosofo francese Foucault la prigione moderna, coi suoi intenti specialpreventivi, non è altro che una tecnologia di assoggettamento dei corpi e di manipolazione delle loro forze, perfettamente funzionale all'attuale società disciplinare (Foucault, 1977, p.120 ss.; lo stesso 1976).

⁷ Dal punto di vista specialpreventivo la pena detentiva di breve durata è sufficientemente lunga per determinare il «contagio criminale» e per sradicare, spesso in modo irrimediabile, il condannato dal suo ambiente familiare, professionale e sociale, ma troppo breve per consentire un efficace trattamento rieducativo. Già all'inizio del secolo Franz von Liszt (1905, p. 347) aveva espresso seri dubbi su questa sanzione.

⁸ Kunz (1994), p. 318 ss. Recentemente anche Schultz (1994), p. 322 s.

⁹ Sulla potenziale tensione tra garantismo ed efficienza preventiva così si esprime Mantovani: «Se il garantismo unilaterale ... compromette coi suoi eccessi criminogeni la difesa contro il crimine, la difesa sociale non può, dal canto suo, muoversi nella prospettiva di un mondo senza crimine. Per tentare di sopprimere la criminalità la società organizzata dovrebbe reprimere ogni iniziativa, innovazione, non conformismo,

libertà. Tra la indiscriminata violenza di tutti contro tutti e *l'onnicomprendivo controllo soffocatore di ogni libertà* sta la continua ricerca di un *punto di equilibrio* delle posizioni giuridiche della potenziale vittima e del reo» (Mantovani, 1992, p. 717).

¹⁰ Nessuna indagine criminologica (esemplare Schöch 1985, p. 1081-1105) ha finora potuto dimostrare una relazione tra durezza delle pene e prevenzione generale. «Kriminalstrafen werden unabhängig von ihrer Art und Höhe als gravierend empfunden. Bereits bei niedrigen Strafen werden Oberwerte des subjektiven Schwerempfindens erreicht. Die – positive wie negative – präventive Ansprechbarkeit der Bevölkerung wird schon im Sockelbereich der Sanktionenhierarchie erzielt und ist durch eine Erhöhung der objektiven Strafschwere kaum steigerungsfähig» (Kunz 1994, p. 275); così anche – uno fra tanti — Kaiser (1988), p. 262. Un effetto generalpreventivo può essere ottenuto semplicemente con una condanna formale o addirittura già attraverso il cerimoniale del processo penale, indipendentemente dalla severità della pena irrogata (cfr. Kunz 1994, p. 276). Vi è quindi spazio sia per un'attenuazione del livello generale delle pene sia per un'individualizzazione della pena stessa (Schöch 1985, p. 1104 s.). È risaputo che l'influenza deterrente di un divieto non dipende affatto dalla durezza della pena, ma piuttosto dal rischio di essere scoperti e quindi perseguiti penalmente (Kaiser 1988, p. 262; Kunz 1994, p. 277).

¹¹ La *quota di recidiva* più elevata si registra infatti dopo le pene detentive effettivamente scontate, seguite dalla detenzione con la condizionale e dalle pene ambulanti (Stratenwerth 1989, p. 71; Hüsler/Locher 1991, p. 83 ss.). Ciò è probabilmente una conseguenza del fatto che la sanzione detentiva, laddove si può ricorrere ad una alternativa ambulante, viene irrogata unicamente nei confronti di delinquenti con una prognosi già negativa. La tesi della dannosità specialpreventiva delle pene privative della libertà resta comunque plausibile (cfr. supra nota 7; Kunz 1994, p. 295). Di questo se n'era accorto anche il legislatore, quando con la revisione del 1971 introdusse il regime della semiprigionia (il condannato continua a lavorare e trascorre il tempo libero in prigione) per le pene inferiori ai 6 mesi di detenzione.

Anche il cosiddetto effetto *short sharp shock* (effetto shock sul reo attraverso una sferzata brevissima di carcerazione), al quale si appellano i fautori dell'insostituibilità della pena detentiva di breve durata, è lungi dall'essere dimostrato (cfr. Kunz 1986, p. 201 ss.). Ci sono dunque buoni motivi per ritenere che le pene detentive e le pene non privative della libertà siano perlomeno equivalenti, vale a dire dal punto di vista specialpreventivo interscambiabili. Dal momento che le pene detentive di breve durata non risultano più efficaci il principio costituzionale della *proporzionalità* impone la scelta di sanzioni più lievi. Spetta di conseguenza ai sostenitori della pena detentiva di breve durata (esemplare Killias 1991, p. 491 ss.; lo stesso 1993, p. 15) l'onere della dimostrazione della sua superiorità preventiva, prova non ancora esibita.

ze di punizione e prassi penale cfr. infra nota 41.

¹³ Si veda a questo proposito Stratenwerth (1982), p. 34. Questa funzione specifica del diritto penale è assimilabile alla prevenzione generale positiva precedentemente descritta: la reazione sanzionatoria alla violazione di una norma rafforza la fiducia

generale nella validità della norma stessa, confermando simbolicamente l'*aspettativa normativa* dei consociati (per un approccio sistemico alla funzione del diritto, cfr. Luhmann 1993, p.134 s.).

¹⁴ Kunz parla di «gesellschaftlich noch akzeptable Minimalisierung des strafrechtlichen Zugriffs» (Kunz 1994, p. 262 s.; cfr. anche p. 307 ss.).

¹⁵ Sullo sviluppo che ha vissuto la pena detentiva nella prassi dei tribunali in questi ultimi anni cfr. Kunz (1988), p. 63 s.

¹⁶ Cfr. per esempio la presa di posizione del Gruppo di lavoro della Società svizzera di diritto penale (1994), p. 16.

¹⁷ Cfr. supra, note 7 e 11.

¹⁸ Così per contro il procuratore pubblico di Berna Schnell (1994), p. 283.

¹⁹ Per una chiara e (convincente) replica alle critiche mosse nei confronti dell'avamprogetto cfr. Stratenwerth (1994), p. 29.

²⁰ Chi volesse saperne di più legga il Rapporto concernente la revisione della Parte generale e del Libro terzo del Codice penale nonché un avamprogetto di Legge federale sulla giurisdizione penale minorile, Berna 1993, pp. 32-110.

²¹ «La riparazione dovrebbe incoraggiare la disponibilità alla riconciliazione e alla transazione e contribuire quindi efficacemente ad una compensazione sociale, in quanto l'autore assume un comportamento socialmente auspicato e con il risarcimento (almeno parziale) concorre a migliorare le relazioni con la vittima nonché a ristabilire la pace pubblica» (Rapporto 1993, p. 76). Cfr. anche Brughelli (1989), p. 28. L'autore sottolinea in particolare come attraverso il riconoscimento della riparazione del danno venga promossa una nuova concezione del diritto penale, al cui centro vi sia la dimensione sociale del conflitto, dove il danno non venga più ridotto a perturbamento dell'ordine sociale, ma consideri piuttosto gli interessi concreti della vittima, creando così i presupposti per una *soluzione costruttiva*. La riparazione del danno come modello diversivo sembra trovare anche un vasto consenso popolare (Kunz 1994, p. 257 e 317).

Per evitare che persone benestanti vengano privilegiate (il reato non si compera!), congiuntamente al risarcimento del danno deve venir «meno il pubblico interesse al procedimento penale» (art. 55). A nostro avviso si lascia preferire per chiarezza la soluzione prevista dal progetto preliminare di Schultz (1987), p. 142, che pretende dal reo una «besondere wirtschaftliche Anstrengung».

²² Il sistema previsto, che rappresenta una novità per il diritto penale svizzero, permette di pronunciare pene pecuniarie sino a 360 000 franchi (360 aliquote giornaliere – da notare che la pena pecuniaria può sostituire quella detentiva fino a 1 anno – di

1000 franchi al massimo; cfr. art. 29 ss.), mentre che nel diritto vigente l'importo massimo ammonta a 40 000 franchi.

²³ Il lavoro di utilità pubblica, in quanto sanzione, assume sempre più importanza a livello internazionale. Si è dimostrato di facile esecuzione pratica ed i risultati ottenuti sono soddisfacenti. «Il lavoro di utilità pubblica è una sanzione costruttiva dal punto di vista sociale che, contrariamente alla pena detentiva e pecuniaria, non mira soltanto alla repressione, ma rappresenta un esempio di effetto giuridico che ricerca nuove forme di regolazione dei conflitti, si appella alla responsabilità sociale dell'autore e gli richiede una prestazione positiva per la società. Il condannato potrà trovare maggior senso in una pena di questo tipo piuttosto che in altre sanzioni discriminanti» (Rapporto 1993, p. 46); cfr. anche Brughelli (1989), p. 20 s.

²⁴ La revoca (a titolo d'avvertimento) della licenza di condurre è attualmente di competenza delle autorità amministrative cantonali. L'attribuzione della competenza al giudice è giustificata dal carattere penale di questa misura amministrativa, riconosciuto anche dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Proprio per questo la normativa attuale potrebbe essere dichiarata incompatibile con l'art.6 cifra 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Con l'introduzione del divieto di circolare si uniformerà inoltre la prassi, che attualmente varia in modo considerevole da un Cantone all'altro.

Per quanto riguarda i reati in materia di circolazione stradale, pensiamo ad esempio alla guida in stato d'ebbrezza, il divieto di circolare ha, a nostro avviso, un effetto deterrente sicuramente più intenso della pena detentiva.

²⁵ Circa 3/4 (= 30 000 all'anno) delle pene detentive inferiori ai 6 mesi vengono attualmente sospese con la condizionale. È quindi impensabile sostituire regolarmente queste pene con delle sanzioni (alternative) da scontare. La condanna condizionale permette di fissare la pena in modo astratto in funzione della colpevolezza senza dover stabilire il tipo di pena concreta, che verrà definito solo successivamente in caso di recidiva. Si tratta quindi esclusivamente di un accorgimento tecnico.

²⁶ Per un approfondimento del tema, cfr. lo studio di Knüsel (1989), p. 43 ss.

²⁷ Questa la soluzione del Codice penale austriaco.

²⁸ Cfr. nota 11.

²⁹ Cfr. nota 10.

³⁰ Questa tesi, pur confutata da tutti i riscontri delle indagini criminologiche conosciute, raccoglie molti consensi soprattutto negli ambienti della magistratura ed è già approdata sui banchi del Consiglio degli Stati (cfr. il postulato Béguin, Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale – Consiglio degli Stati, 1988, p. 532 ss.).

31 Non v'è infatti nessuna garanzia che il «sursis partiel» venga applicato unicamente in alternativa alle attuali pene detentive interamente scontate.

32 Per quanto riguarda la delinquenza recidiva non sussiste inoltre nessun bisogno di introdurre la condizionale parziale. Se il condannato durante il periodo di prova commette un altro reato, il giudice può revocare la sospensione della prima pena e sospendere la seconda oppure, secondo la prassi del Tribunale federale (DTF 116 IV 177 ss.), lasciar scontare la più breve e non revocare rispettivamente sospendere la più lunga, ottenendo così un effetto analogo. Ciò dimostra le vere intenzioni dei fautori della condizionale parziale: pene detentive brevi (da scontare) anche nei confronti di chi in precedenza non aveva mai sbagliato.

33 Così si è espresso il Gruppo di lavoro della Società svizzera di diritto penale (1994) p. 10. Degna di considerazione anche la proposta (sempre a p. 10) di introdurre la revoca parziale.

34 Cfr. Stratenwerth (1989), p. 173.

35 Germania e Austria accordano la condizionale per le pene fino a 2 anni, Portogallo fino a 3, Francia e Belgio fino a 5, Svezia fino a 10, Danimarca addirittura fino a 16.

36 Così Kunz (1988), p. 65. Si ha l'impressione che la Commissione peritale abbia voluto evitare una discussione di fondo sul senso delle pene lunghe, un argomento scomodo e del resto spesso trascurato anche dalla criminologia. L'avamprogetto prevede comunque una nuova normativa sull'esecuzione delle pene detentive (art. 76-92), necessarie per contenere gli effetti deleteri sul futuro reinserimento sociale del detenuto: nei casi in cui non vi è pericolo di fuga o di recidiva, quindi laddove il detenuto non rappresenta una minaccia per la società, la pena viene scontata in uno stabilimento aperto, che dispone cioè di misure di sicurezza minime. Dopo aver scontato la metà della pena sono previsti, in questi casi, regimi d'esecuzione particolari: lavoro e/o alloggio all'esterno. Di regola dopo 2/3, nel caso dell'ergastolo dopo 15 anni, il detenuto può essere liberato condizionalmente per un periodo di prova. Eccezionalmente la libertà condizionale è prevista già dopo la metà della pena, rispettivamente 10 anni in caso d'ergastolo.

37 Il concetto di neutralizzazione dei criminali pericolosi (*selective incapacitation*) è seducente, ma corre il rischio di creare aspettative destinate ad essere disattese. Busch (1988), ha dimostrato, attraverso un'approfondita analisi della criminologia americana, come non esista tuttora un metodo sufficientemente sicuro per prevedere il comportamento futuro dei condannati. A parte pochi casi chiari, è quindi impossibile individuare con certezza tra tutti i condannati quelli pericolosi (cioè coloro che continueranno in futuro a commettere reati gravi). Dato inoltre che questi ultimi costituiscono un'esigua parte della totalità dei condannati, il rischio che delinquenti «non-pericolosi» vengano giudicati erroneamente pericolosi è estremamente elevato

(così anche Kunz 1994, p. 286 ss.). Condividiamo per concludere l'opinione di Killias, che considera la politica incentrata sulla neutralizzazione «la solution des pessimistes» (Killias 1991, p. 505).

³⁸ Alcuni detrattori dell'avamprogetto (esemplare Schnell 1994, p. 286) sembrano aver ignorato completamente l'esistenza di questa norma. Il malinteso potrebbe forse essere nato dal fatto che l'internamento giusta l'art. 68 può essere ordinato solo «oltre alla pena», presupponendo quindi la capacità di intendere e volere del reo. Evidentemente questo non vale nel caso dell'internamento ordinato nei confronti di un malato di mente dopo un trattamento. Se così non fosse, a cosa servirebbe l'art. 61 cpv. 3?

Nel complesso la normativa sulle misure è stata comunque accolta favorevolmente.

³⁹ Linder (1994), p. 49 (i corsivi nella citazione che segue sono nostri).

⁴⁰ Kunz (1994), p. 183. Sull'utile effetto moralizzante della criminalità, cfr. anche Foucault (1977), p. 123.

⁴¹ Cfr. sul tema Sessar (1993), p. 376 ss. Secondo l'autore le esigenze di sicurezza e di repressione della popolazione non sono affatto spontanee, ma piuttosto indotte dallo stato e dagli organi di giustizia attraverso processi altamente manipolativi, con lo scopo di legittimare le proprie pretese di punire e l'espansione stessa del diritto penale (materiale e processuale) con le continue restrizioni delle libertà dei cittadini che ne conseguono: «Tatsächlich ist es so, dass die Justiz einen unabgeleiteten, von dem der Bevölkerung abweichenden Strafanspruch entwickelt hat, der häufig punitiver ausfällt, weil von ihm die professionelle Identität (und die materielle Existenz) abhängt. Danach wäre das Strafbedürfnis in der Allgemeinheit sehr häufig nicht Voraussetzung, sondern Ergebnis erfolgreicher strafjustitieller Bemühungen, das eigene Strafbedürfnis in der Bevölkerung unterzubringen.»

Questa tesi trova una conferma palese nell'accoglienza riservata all'avamprogetto nella procedura di consultazione da parte di alcune magistrature: «rifiuto totale in nome dell'esigenza di repressione diffusa nell'opinione pubblica in reazione al continuo aumento della criminalità violenta» (cfr. per es. il comunicato stampa della Procura pubblica del Canton Berna del 24 febbraio 1994). In realtà le statistiche mostrano chiaramente un andamento *costante* della criminalità di matrice violenta in questi ultimi 10 anni. Se poi consideriamo la leggera crescita demografica, si registra per molti crimini (tra cui la violenza carnale) addirittura una diminuzione. Un'eccezione è per contro costituita dall'aumento considerevole delle rapine, fenomeno però in stretta connessione con la repressione del consumo della droga (cosiddetta criminalità indotta). Di fronte a questi dati non si capisce come si possa parlare di crescente minaccia per la sicurezza interna. Nasce il sospetto che dietro alla bocciatura dell'avamprogetto si nascondino ben altri motivi, quali una propensione spiccatamente repressiva di certi ambienti giudiziari che non ha trovato spazio nella legge disegnata dagli esperti. In questa direzione si è espresso anche Stratenwerth (1994), p. 24.

⁴² Kunz (1994), p. 183. Preoccupato dai pericoli dell'attuale «Politik der Angst» anche Linder (1994), nota 39.

⁴³ Cfr. supra, nota 41. Di questo clima politico si è recentemente fatto interprete scientifico Rehberg (1994), p. 4 s.

⁴⁴ Beck (1986).

⁴⁵ Linder (1994), p. 55

⁴⁶ Linder (1994, il corsivo è nostro), p. 55

⁴⁷ Questa la proposta della Società svizzera di diritto penale (1994), p. 1 ss.

Bibliografia

Beck U., *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Suhrkamp, Francoforte, 1986.

Brughelli R., «Alternativen zur Freiheitsstrafe: Gemeinnützige Arbeit und Wiedergutmachung», in Kunz K.-L. (a cura di), *Die Zukunft der Freiheitsstrafe: Kriminologische und rechtsvergleichende Perspektiven*, Haupt, Berna/Stoccarda, 1989, 1-42.

Busch T., *Selective Incapacitation*, Monaco, VVF, 1988.

Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, tr. it., Einaudi, Torino, 1976.

Foucault M., «Conversazione sulla prigione: il libro ed il suo metodo», in *Microfisica del potere. Interventi politici*, tr. it., Einaudi, Torino, 1977, 119-135.

Hassemer W., *Einführung in die Grundlagen des Strafrechts*, C.H. Beck, Monaco, 1990.

Hüsler G., Locher J., *Kurze Freiheitsstrafen und Alternativen. Analyse der Sanktionspraxis und Rückfallvergleichsuntersuchung*, Haupt, Berna/Stoccarda, 1991.

Kaiser Günther, *Kriminologie*, C.F. Müller, Heidelberg, 1988.

Killias M., *Précis de criminologie*, Staempfli & Cie, Berna, 1991.

Killias M., «Sinn und Unsinn kurzer Freiheitsstrafen: Eine Kontroverse zur Strafrechtsrevision», *Plädoyer*, 10, 1993, 15.

Knüsel M., «Die teilbedingte Freiheitsstrafe: Abermals eine neue Variante der kurzen Freiheitsstrafe?», in Kunz K.-L. (a cura di): *Die Zukunft der Freiheitsstrafe: Kriminologische und rechtsvergleichende Perspektiven*, Haupt, Berna/Stoccarda, 1989, 43-62.

Kunz K.-L., «Die kurzfristige Freiheitsstrafe und die Möglichkeit ihres Ersatzes», *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 103, 1986, 182-214.

Kunz K.-L., «Leitlinien der Strafrechtsreform im Sanktionenbereich», *Recht*, 6, 1988, 61-66.

Kunz K.-L., *Kriminologie*, Haupt, Berna/Stoccarda/Vienna, 1994.

Linder W., *Innere Sicherheit und Unsicherheit als politisches Problem*, in: Caritas Svizzera (a cura di): *Verunsicherung durch schwindende Sicherheit – Strafrechtsreform unter Druck?*, Caritas Verlag, Lucerna, 1995, 47-57.

Luhmann N., *Das Recht der Gesellschaft*, Suhrkamp, Francoforte, 1993.

Mantovani F., *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 1992.

Rehberg J., *Strafrecht II. Strafen und Massnahmen. Jugendstrafrecht*, Schulthess, Zurigo, 1994.

Schnell B., «Teilweise quer in der Landschaft», *Kriminalistik: Zeitschrift für die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis*, 48, 1994, 283-286.

Schöch H.: «Empirische Grundlagen der Generalprävention», in: Vogler Theo (a cura di), *Festschrift für H.H. Jescheck zum 70. Geburtstag*, secondo volume, Dunker & Humblot, Berlino, 1985, 1081-1105.

Schultz H., *Bericht und Vorentwurf zur Revision des Allgemeinen Teils und des Dritten Buches, Einführung und Anwendung des Gesetzes, des Schweizerischen Strafgesetzbuches*, Staempfli & Cie, Berna, 1987.

Schultz H., «Wege des Strafrechts. Eine Causerie», *Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins*, 130, 1994, 313-330.

Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft, *Totalrevision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuches*, Bericht der Arbeitsgruppe zuhanden der Generalversammlung vom 9./10. Juni 1994.

Sessar K., «Öffentliche Straf- und Sicherheitsbedürfnisse. Ihre politische Manipulation am Beispiel der alten DDR und der neuen BRD», *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, 76 (1993), 376-389.

Stratenwerth G., *Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I: Die Straftat*, Berna, Staempfli & Cie, 1982.

Stratenwerth G., *Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen*, Staempfli & Cie, Berna, 1989.

Stratenwerth G., «Gesellschaftliche Sicherheit und Strafrechtsreform», *Plädoyer*, 11 (1994), 24-29.

Ufficio federale di giustizia, *Rapporto concernente la revisione della Parte generale e del Libro terzo del Codice penale nonché un avamprogetto di Legge federale sulla giurisdizione penale minorile*, Berna, 1993

Von Liszt F., *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, volume I, Berlino, 1905.